

Circolare di aggiornamento

N° 43/2023

18 ottobre 2023

Titolare effettivo – comunicazione al registro



NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: PRIMA COMUNICAZIONE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Soggetti obbligati: società di capitali, fondazione, trust ed istituti giuridici affini, fiduciarie

Il **Decreto 11 marzo 2022 n. 55** del Ministero dell'economia e Finanza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in G. U. n. 121 del 25 maggio 2022), dal titolo "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust" contiene le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e dei mandati fiduciari.

Il **20.04.2023** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 93) il **Decreto del 12.04.2023** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il quale sono state **approvate le specifiche tecniche** del modello digitale per la presentazione della comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese (modello TE).

In data **28.06.2023** sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 149):

- Il **Decreto 16 marzo 2023** intitolato "Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva", che rimanda, per gli allegati, al sito del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**;
- Il **Decreto 20 aprile 2023** intitolato "Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55".

In data 09.10.2023 è stato pubblicato infine l'ultimo decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55) **che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.**

Dalla data di pubblicazione di quest'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale **le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione** quindi i dati sono **da comunicare entro l'8 Dicembre 2023** (scadenza che slitta **all'11 Dicembre 2023** primo giorno lavorativo successivo).

Le informazioni inerenti i titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro imprese di cui all'art. 2188 c.c., sono acquisite, a cura degli amministratori, **richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20 anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente**, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione (art. 22, comma 3 Dlgs 231/2007).

Per l'identificazione del titolare effettivo vedasi quanto riportato di seguito nell'apposito capoverso.

La comunicazione del titolare effettivo è resa **mediante autodichiarazione sostitutiva da parte dell'amministratore** o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000 **con conseguenze quindi penali in caso di notizie o comunicazioni mendaci.**

Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri. Non è possibile quindi conferire l'incarico dell'adempimento ad un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale, ove già non la possiedono, avere sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco ed avere un indirizzo PEC attivo.

I professionisti non possono quindi firmare la comunicazione per conto del cliente, possono però assumere il ruolo di “postini” ovvero “intermediari” per la trasmissione telematica delle pratiche. Le pratiche **devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l’ambiente di compilazione DIRE** (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo **modello base TE**.

Nella pratica vanno indicate l’informazione su **eventuali** controinteressati alla consultazione/accesso.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981 es: in capo a ciascun amministratore). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, **entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione**.

Inoltre, **dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente**: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. **La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.**

Lo studio invierà nei prossimi giorni a tutti i clienti un’autocertificazione con già precompilati i dati del firmatario ed il nome e cognome dei soggetti che secondo la documentazione in nostro possesso sono da considerarsi quali titolari effettivi.

A cura dei clienti restano da completare gli indirizzi di residenza e la conferma o meno che i dati indicati siano corretti ed eventualmente correggere i dati errati.

L’autocertificazione completa nonché la scheda di adesione saranno da restituire allo studio per la compilazione della pratica che sarà poi firmata digitalmente dall’amministratore ed inviata al Registro imprese.

Tale autocertificazione costituirà anche il documento che gli amministratori devono conservare nei libri sociali a norma dell’art. 22 comma 3 Dlgs 231/2007 e potrà altresì essere utilizzata in caso di richiesta dai soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio (istituti bancari e finanziari, professionisti ecc..).

Lo Studio richiederà un rimborso spese per l’adempimento **straordinario, escluso dai forfait** di consulenza di:

- **€ 200,00** di diritto fisso per la prima comunicazione + Euro 30,00 diritti segreteria anticipati;
- **€ 150,00** per le successive comunicazioni di variazione e/o conferma annuale + Euro 30,00 diritti segreteria anticipati.

Riferimenti in studio: Rag. Angelo Lodigiani e Dott.ssa Katia Freddi (int. 3-1 e 3-6)

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO E METODI DI DETERMINAZIONE

Si rammenta che per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 231/2007:

Il titolare effettivo di società coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso di una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta **la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale della società, detenuta da una persona fisica;**
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al **25 per cento del capitale della società, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, **conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.**

Nel caso invece di una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (fondazioni, trust, associazioni riconosciute), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

CRITERIO DELLA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA

Come sopra ricordato, il primo criterio da adottare per verificare la titolarità effettiva di una società di capitali è quello della proprietà che può essere diretta quando una persona fisica o più persone fisiche siano titolari di una partecipazione diretta al capitale sociale per una percentuale superiore al 25% (dal 25,01% in poi) o indiretta nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% avvenga attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

In tale ambito, qualora più soggetti persone fisiche dovessero detenere oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Nel valutare il superamento del 25% della proprietà si deve tener conto anche della proprietà indiretta, in cui la partecipazione al capitale sociale superiore al 25% della società avviene attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

L'individuazione del titolare effettivo attraverso la proprietà indiretta, continua a rappresentare uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori e che ha portato alla definizione di tre criteri interpretativi per il calcolo della soglia del 25%, a seconda che si tenga in considerazione:

- ✓ il capitale della società, risalendo nella catena partecipativa in base al criterio del controllo;
- ✓ il capitale della società attraverso l'applicazione del c.d. criterio del moltiplicatore;

- ✓ il capitale sociale della società e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa (metodo preferibile ed utilizzato oggi)

Per meglio evidenziare i diversi risultati a cui portano i diversi criteri, si consideri il caso di una società Alfa, partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il restante 70%. Si ipotizza, inoltre, che Beta sia partecipata da tre persone fisiche (P1, P2 e P3) con una partecipazione, rispettivamente, pari al 53%, 26% e 21%, e Gamma da altre due persone fisiche (P4 e P5), con quote pari al 70% e al 30%.

Con il primo criterio si deve procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che hanno il controllo delle società Beta e Gamma, che coincidono con P1 e P4.

Applicando, invece, il secondo criterio, la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. In tal caso, verrebbe indicato quale titolare effettivo la persona fisica P4, essendo l'unica ad avere una partecipazione superiore al 25% ($70\% \times 70\% = 49\%$).

Con la terza soluzione, infine, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Sulla base dell'esempio sopra riportato, sarebbero identificate come titolari effettivi le persone fisiche che partecipano nella società Beta con la quota del 26% e del 53% (P1 e P2) e le persone fisiche che partecipano nella società Gamma con la quota del 70% e del 30% (P4 e P5).

Tale criterio, peraltro, risulta essere quello scelto nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in cui viene esplicitato che il controllo attraverso una partecipazione superiore al 25% *“dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che tale soglia dovrebbe applicarsi a ogni legame nell'assetto proprietario e che ogni legame nell'assetto proprietario e la combinazione di tali legami dovrebbero essere adeguatamente esaminati”*.

Detta proposta, pur non definitiva, attesta un indirizzo preciso da parte delle Autorità europee e, di conseguenza, se ne consiglia, in via prudenziale, l'applicazione.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte del legislatore e/o delle Autorità di vigilanza, anche secondo il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in via cautelativa, appare preferibile procedere applicando il criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà.

CRITERIO DEL CONTROLLO

Nei casi in cui l'assetto proprietario sopra delineato non consenta l'individuazione del titolare effettivo tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, si verifica se è possibile identificare la titolarità effettiva nella persona fisica che:

- ✓ controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ✓ controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- ✓ a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Nelle Linee Guida CNDCEC si evidenzia come si tratti di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria attraverso strumenti diversi dalla proprietà di azioni o quote, come ad, esempio, sindacati di voto con i quali i soci aderenti si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione.

CRITERIO RESIDUALE

Qualora i criteri della proprietà e del controllo non dovessero consentire l'individuazione della titolarità effettiva, si dovrà far riferimento al criterio residuale, che considera titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, in conformità agli assetti organizzativi o statutari.

Registro Titolare Effettivo: quali dati comunicare

Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 **la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:**

- a)** i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo come sopra determinate;
- b)** in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
 - 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
 - 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c)** in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private (fondazione, associazioni riconosciute), il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione dell'ente;
 - 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 - 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d)** in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e)** l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f)** la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Si invita ad una rigorosa osservanza di quanto legislativamente previsto, anche al fine di evitare le relative sanzioni.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

